

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 870 del 19/08/2025

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, c.1 lett.b) del D.lgs 36/2023 e smi, della fornitura di gas metano per la Casa di Comunità di Berzo Inferiore, per l'anno 2025, alla società Valle Camonica Servizi Vendite SpA.

CIG: B79B355324

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- sono in via di conclusione i lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Berzo Inferiore ed è prevista l'attivazione dei servizi sanitari dal mese di ottobre;
- si rende necessario alimentare l'impianto di riscaldamento con la fornitura di gas metano;
- l'immobile, in comodato d'uso gratuito all'ASST, di proprietà comunale, è dotato di contatore metano che risulta sigillato per chiusura del contratto precedente;
- il Comune di Berzo Inferiore ha demandato ad ASST l'attivazione dell'utenza necessaria per il funzionamento dell'impianto;
- le utenze di gas metano per riscaldamento degli edifici in uso ad ASST sono confluite nel contratto di adesione alla Convenzione CONSIP "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2 (MIES 2), lotto 14, per la durata di 7 anni, aggiudicato al RTI: Manutencoop facility management SpA (ora Rekeep SpA) Capogruppo - Miecì srl (ora Renovit Public Solutions SpA) Mandante, con scadenza 30.05.2026, approvato con decreto n.655/2019;
- il passaggio di gestione, sulla convenzione MIES 2, degli impianti della Casa di Comunità di Berzo Inferiore, avverrà solo a seguito del collaudo della Struttura;
- con determinazione n.1130/2024 quest'Azienda aveva aderito alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 16" lotto n.3, per la fornitura di gas naturale alle cucine degli Ospedali di Esine e Edolo, per la durata di 12 mesi, con attivazione dal 1.12.2024 e scadenza 30.11.2025;
- l'attivazione sulla convenzione CONSIP "Gas Naturale 16" è vincolante per 12 mesi, limitando la possibilità di far confluire la fornitura sulla convenzione CONSIP "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2 (MIES 2), lotto 14";

VISTA la necessità di alimentare l'impianto di riscaldamento della Casa di Comunità di Berzo Inferiore mediante l'attivazione della fornitura di gas metano;

DATO ATTO che le indicazioni normative regionali stabiliscono che le Aziende hanno l'obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP. In via residuale le aziende sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto. Solo nell'impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte la Aziende Sanitarie potranno attivare delle iniziative di gara autonome;

RITENUTO per quanto espresso in premessa di non aderire alla Convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 16" lotto 3, per l'utenza della Casa di Comunità di Berzo Inferiore;

VISTO il comma 494 della legge di stabilità anno 2016, approvata il 22.12.2015, con il quale sono state apportate modifiche all'articolo 1 co.7 del DL 6.7.2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 7.8.2012, dando facoltà di procedere ad affidamenti diretti per l'acquisto di gas e combustibili per il riscaldamento al di fuori delle convenzioni CONSIP, purché il prezzo risulti inferiore al prezzo in convenzione CONSIP;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1, co.450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

RICHIAMATO l'art. 49 co.6 del D.Lgs n 36/2023, il quale prevede che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

RITENUTO di rivolgersi alla società Valle Camonica Servizi Vendite SpA che gestisce il servizio fornitura metano sul territorio della Valle Camonica;

VALUTATA la proposta di contratto trasmessa da Valle Camonica Servizi Vendite Spa con sede in Via Mario Rigamonti n.65 a Darfo Boario Terme (Bs), per la somministrazione di gas naturale presso la Casa di Comunità di Berzo Inferiore, per l'anno 2025, registrata al protocollo ASST al n.19133/25 in data 7.7.2025, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'affidamento prevede una spesa complessiva di € 1.000,00 oltre all'IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.220,00, comprensivo di € 30,00 oltre all'IVA al 22% per le pratiche di spiombatura del contatore;

RITENUTO di affidare la fornitura di gas naturale per la Casa di Comunità di Berzo Inferiore, per l'anno 2025, ai sensi dell'art.50 co.1 lettera b) del D.Lgs n.36/2023, alla società Valle Camonica Servizi Vendite Spa con sede in Via Mario Rigamonti n. 65 a Darfo Boario Terme (BS), alle condizioni tecnico-economiche previste nella proposta di contratto di somministrazione registrato al prot.ASST al n.19133/25 il 7.7.2025;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare la fornitura di gas naturale per la Casa di Comunità di Berzo Inferiore, per l'anno 2025, ai sensi dell'art.50 co.1 lettera b) del D.Lgs n.36/2023, alla società Valle Camonica Servizi Vendite Spa con sede in Via Mario Rigamonti n.65 a Darfo Boario Terme (Bs), alle condizioni tecnico-economiche previste nella proposta di contratto di somministrazione registrato al prot.ASST al n.19133/25 il 7.7.2025, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - di nominare RUP, ai sensi dei co.1 e 4 dell'art.15 del D.Lgs n.36/2023, il Responsabile del STP Ing. Marco Bottazzi e DEC, ai sensi dell'art.114 D.Lgs n.36/2023, il medesimo Ing. Marco Bottazzi;

3 - che il costo complessivo stimato, per l'anno 2025, derivante dal presente provvedimento è pari ad € 1.220,00;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia

di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

Pagina **4** di **4**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 E SMI, DELLA FORNITURA DI GAS METANO PER LA CASA DI COMUNITÀ DI BERZO INFERIORE, PER L'ANNO 2025, ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. CIG: B79B355324

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 08/08/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PELLOLI GIOVANNA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 1.220,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2025	4003000500 COMBUSTIBILE	1080821 CDC Berzo Inferiore	€ 0,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante lo storno dei seguenti importi dal budget assunto con decreto n.197/2025: - € 750,00 dal conto economico codice 4003000310, - € 470,00 dal conto economico codice 4003000320.
	TOTALE		€ 0,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 19.8.2025

**IL DIRETTORE DELLA SC BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE

Tra

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A., società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Valle Camonica Servizi S.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme, Via Mario Rigamonti, 65 – capitale sociale di euro 1.997.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia – codice fiscale e partita I.V.A. n. 02349420980, rappresentata dall'Ing. **Roberto Ghirardi** in qualità di Procuratore Speciale, munito di ogni necessario potere

(di seguito denominata **VCSV o Parte**)

e

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

legalmente rappresentato dal Sig. **MARCO BOTTAZZI** in qualità di Direttore domiciliato per la carica presso ASST sito in Via _____ munito di ogni necessario potere

(di seguito denominata **CLIENTE o Parte**)

premesse che:

- a) il Decreto Lgs. 23.5.2000 n. 164 (c.d. "Decreto Letta"), all'Art. 1, stabilisce che l'attività di vendita è libera;
- b) il Decreto Lgs. 23.5.2000 n. 164, prevede che, nel rispetto dei criteri determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "Autorità"), le imprese che hanno l'obbligo di permettere l'accesso alle reti di trasporto gas adottano le condizioni di trasporto, misura e qualità del gas in un proprio documento chiamato "Codice di Rete";
- c) la Società **SNAM RETE GAS S.p.A.** (di seguito "Trasportatore") dispone del proprio Codice di Rete, pubblicato nel proprio sito Internet <http://www.Snamretegas.it>, (di seguito "Condizioni di accesso") che regola il servizio di trasporto, misura e qualità del gas e definisce le modalità di misura e di determinazione della qualità del gas;
- d) la società **Blu Reti Gas S.r.l.** (di seguito "Distributore") gestisce il servizio di distribuzione su rete locale regolato da apposita tariffa di distribuzione approvata periodicamente dall'Autorità;
- e) **VCSV** è autorizzata dal Ministero delle Attività produttive alla vendita di gas naturale ai clienti finali nel territorio Italiano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- f) il **CLIENTE** ha acquisito, ai sensi dell'Art. 22, del citato Decreto, la qualifica di Cliente Idoneo;
- g) **VCSV** ha la disponibilità su base garantita del gas necessario a soddisfare i fabbisogni del **CLIENTE** nei volumi richiesti;
- h) **VCSV** dispone direttamente ed indirettamente della logistica necessaria alla gestione dei volumi del presente contratto come disposto dall'Art. 18 del Decreto 164/00.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto, le Parti convengono che la somministrazione di gas sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate, salvo eventuali adeguamenti conseguenti a provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Definizioni

In particolare, ai fini dell'interpretazione del presente contratto, si intende per:

- a) "**Clieni finali**": i consumatori che acquistano gas per uso proprio;
- b) "**Codice di rete**": codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete di distribuzione;

Sigla Cliente: _____

- c) "**Distribuzione**": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- d) "**Fornitura**": la consegna o la vendita di gas naturale;
- e) "**Trasporto**": il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti escluse le reti di distribuzione locale.

Si intende inoltre:

- a) **Decreto**: il Decreto Legislativo 23.5.2000 n. 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" entrato in vigore il 21 Giugno 2000;
- b) **Cliente Idoneo**: cliente finale così come definito dall'art. 22 del Decreto;
- c) **Cliente Grossista**: persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;
- d) **Punto di riconsegna**: punto di consegna del gas al cliente finale;
- e) **Giorno Gas**: il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06,00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06,00 del giorno calendario successivo;
- f) **Metro Cubo Standard o Smc**: Quantità di gas naturale che occupa il volume di un metro cubo alla temperatura di 15°C e pressione assoluta di 101,325 KPa.
- g) **Prelievo giornaliero o Pg**: si intende il quantitativo di gas prelevato dal Cliente dalle ore sei di ogni giorno fino alle ore sei del giorno successivo.
- h) **Potere Calorifico Superiore o PCS**: si intende la quantità di calore, espressa in GJ, che si libera nella combustione completa di 1 metro cubo standard di Gas secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del Gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del Gas e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del Gas;
- i) **Capacità Giornaliera o Cg**: si intende il volume di Gas espresso in Standard metri cubi/giorno che **VCSV** si impegna a mettere giornalmente a disposizione del Cliente ai Punti di Riconsegna;
- j) **CMT**: si intende il corrispettivo transitorio, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno, per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto, determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- k) **CPu**: si intende il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- l) **CRr**: si intende il corrispettivo unitario unico a livello nazionale di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- m) **D**: si intende la distanza tra il Punto di Riconsegna e la Rete Nazionale;

Ai fini del presente contratto si intendono recepite, in quanto applicabili, le definizioni contenute nell'Art. 2 del D.Lgs. n. 164/00 e nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 237/2000, ulteriori rispetto a quelle appena individuate.

Art. 3 – Qualità del gas

- 1) La consegna avverrà presso i Punti di Riconsegna indicati nell'**Allegato 1** al valore di pressione minima stabilito dal Trasportatore e pubblicato nel proprio sito.
- 2) Il Gas somministrato da **VCSV** mediante il Trasportatore al **CLIENTE** presso i Punti di Riconsegna sarà conforme alla specifica di pressione e qualità prevista dal Codice di Rete. Qualora il Gas risulti non conforme alle specifiche di pressione e qualità, il **CLIENTE** ne darà tempestiva comunicazione a **VCSV** che si farà carico di informarne il Trasportatore e di attivare presso quest'ultimo le necessarie verifiche. Fatta salva la comunicazione al Trasportatore di cui sopra, non graverà in ogni caso su **VCSV** alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo.
- 3) Le Parti si danno atto che il calcolo del contenuto energetico del Gas messo a disposizione del **CLIENTE** verrà effettuato mensilmente con riferimento ai valori del PCS determinato dal Trasportatore sulla base della

Pag. 1 a 5

Sigla Fornitore: _____

composizione chimica del Gas ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete.

- 4) Ai fini del Contratto, le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore.
- 5) È facoltà delle Parti accertarsi che il PCS mensile attribuito al CLIENTE sia rappresentativo del Gas messo a disposizione da VCSV ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore.

Art. 4 – Oggetto del contratto

- 1) VCSV si impegna a somministrare al CLIENTE, e questi a ritirare il gas naturale nei modi, quantitativi, termini e condizioni di cui al successivo art. 5 e art. 7.
- 2) A VCSV è riconosciuto il diritto di fornire in esclusiva i quantitativi di gas necessari al CLIENTE in relazione agli usi di cui al successivo Art. 5.

Art. 5 – Uso del gas

- 1) Il gas sarà consegnato da VCSV al CLIENTE in corrispondenza dei Punti di Riconsegna riportati in **Allegato 1**;
- 2) Qualunque variazione o modifica agli impianti di misura sopra richiamati verrà tempestivamente comunicato da VCSV al CLIENTE.
- 3) Il CLIENTE assume l'obbligo di garantire che gli impianti interni e le apparecchiature di utilizzo del gas posti a valle del Punto di Riconsegna del gas sono e verranno mantenuti in condizioni rispondenti alle vigenti leggi e regolamenti in materia di prevenzione, ed in particolare al D.M. del 12.04.1996, alla Legge n. 1083 del 06.12.1971, al D.M. del 24.11.1984 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) VCSV, pertanto, non risponde dei danni causati dal gas a valle del punto di riconsegna. Il CLIENTE risponderà altresì, ai sensi dell'art. 2051 C.C., per i danni causati dall'impianto interno a monte del punto di consegna.
- 5) Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, il CLIENTE dichiara che la tipologia di utilizzo del gas fornitogli è la seguente: uso industriale- produttivo.
- 6) A semplice richiesta di VCSV il CLIENTE dovrà fornire tutti gli elementi atti a verificare l'adempimento di questo impegno.
- 7) Le denunce degli usi del gas previste da disposizioni ufficiali, presenti e future, avverranno a cura del CLIENTE ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano essere fatte da VCSV.
- 8) In quest'ultimo caso il CLIENTE si impegna a fornire a VCSV tutti i necessari elementi, assumendo la responsabilità dell'esattezza dei medesimi.

Art. 6 – Decorrenza e durata

La somministrazione ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal _____ alle ore 6.00 e termina il 31/12/2025 alle ore 6.00.

Art. 7 – Condizioni tecniche

- 1) Il CLIENTE ha richiesto per i Punti di Riconsegna la portata oraria massima indicata in **Allegato 1**. Tale limite ha carattere inderogabile e non rientra nei parametri determinanti la tariffa di vendita.
- 2) Eventuali incrementi di portata del Misuratore dovranno essere richiesti preventivamente a VCSV ed accordi solo a seguito di accettazione da parte del Trasportatore e del Distributore.
- 3) Il CLIENTE si impegna a richiedere, in ogni caso, la preventiva autorizzazione a VCSV per qualsiasi modifica o sostituzione che intendesse apportare alle apparecchiature di misura e di regolazione della pressione del Punto di Riconsegna.

Art. 8 - Misurazione del quantitativo di gas consegnato

- 1) La misurazione del gas consegnato sarà effettuata mediante il misuratore installato presso il Punto di Riconsegna.
- 2) Successivamente, ai fini della fatturazione, la lettura del misuratore sarà effettuata con cadenza di norma mensile, ed eventualmente in contraddittorio.

- 3) Le letture dei contatori e delle apparecchiature per la correzione dei volumi saranno effettuate a cura del Distributore Competente eventualmente in contraddittorio.
- 4) La rilevazione delle quantità di gas riconsegnato nei punti di riconsegna in cui sono installati gruppi di misura integrati da idonea apparecchiatura per la correzione dei volumi in funzione della pressione e della temperatura del gas avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del correttore.
- 5) In punti di riconsegna non dotati di apparecchi per la correzione dei volumi si conviene che il quantitativo di gas vettoriato al punto di riconsegna sarà determinato mediante applicazione ai prelievi rilevati all'apparecchio di misura di un coefficiente di correzione per la pressione kp.
- 6) La manutenzione ordinaria del misuratore e delle eventuali apparecchiature elettroniche destinate alla misura del gas, così come delle apparecchiature di decompressione e regolazione del gas, sarà a cura del Distributore Competente.
- 7) In caso di anomalie o avarie del contatore e/o delle apparecchiature elettroniche di misura VCSV determinerà il consumo del gas per il periodo di errato funzionamento dell'apparecchio, in base alla media dei consumi storici di analogo periodo e condizione.
- 8) In mancanza dei consumi storici farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatore installato.
- 9) Gli eventuali errori di determinazione dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi dodici mesi antecedenti la data di comunicazione dell'errore all'altra Parte, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi su eventuali conguagli.
- 10) A seguito e per l'effetto di provvedimenti di Autorità competenti, la rilevazione dei volumi orari e giornalieri di gas riconsegnato verrà effettuata con apparecchiature che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi giornalieri.

Art. 9 – Condizioni economiche di fornitura

I corrispettivi dovuti a VCSV dal CLIENTE per le forniture di gas naturale oggetto del presente contratto, saranno calcolati sommando all'elemento PSV_t e gli spread (V_i) riportati in **Tabella 9.1** espressi in Eurocent/smc e differenziati per:

- Categoria d'uso:
 - termiche (C1, C3, C5, T2);
 - non termiche (C2, C4, T1 e Autotrazione);con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Tabella n. 1 del TISG.
- Cluster di consumo
 - consumo annuo <= 200.000 smc;
 - consumo annuo > 200.000 smc.

Il costo totale a carico del CLIENTE è formato dalle seguenti componenti:

- a) **Corrispettivo "Energia"**, composto dalla somma dell'elemento PSV_t e dello Spread riportato in **Tabella 9.1**;
- b) il servizio di **trasporto** di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- b) il servizio di **distribuzione** ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
- c) le componenti tariffarie:
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i.;
- d) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^{FG} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^I di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRVST di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{CS} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- e) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T, di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;

f) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere b), c), d) ed e) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere prima e durante la vigenza del Contratto, sarà a carico del CLIENTE.

Sono invece a carico di VCSV, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo Energia sarà mensilmente aggiornato come di seguito:

$$P_{i,t} = PSV_{i,t} + V_i$$

dove:

- **P_{i,t}**: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del mese t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale; Il prezzo è riferito a un gas avente, alle condizioni standard, un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,1 MJ/m3 riferito alla temperatura di 15°C e alla pressione di 1.01325 bar; tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.
- **PSV_{i,t}**: espresso in Eurocent/smc ed arrotondato alla quarta cifra decimale, è pari all'indice energetico "PSV Day Ahead Heren Mid" che corrisponde al prezzo del gas naturale all'ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale).
L'indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura "t", convertendo in Eurocent/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere "Heren Price" espresse in Euro/MWh. Per ogni giorno del mese di fornitura "t", la quotazione 'Heren Price' espressa in Euro/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi 'Bid' e 'Offer' pubblicati sotto il titolo 'PSV PRICE ASSESSMENT' nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese.
- **V_i**: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, riportato in **Tabella 9.1** e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo;

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra VCSV ed il CLIENTE criteri alternativi equivalenti.

Gli altri corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

TABELLA 9.1

	Cluster di consumo	
	<= 200.000	> 200.000
Categorie d'uso	Spread [c€/Smc]	Spread [c€/Smc]
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	3,348	3,348

	Cluster di consumo
Categorie d'uso	Spread [c€/Smc]
Categorie d'uso non termiche (C2; C4; T1; autotrazione)	3,348

Qualora durante il periodo contrattuale, intervengano nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di

Sigla Cliente: _____

maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate con VCSV, quest'ultima garantirà l'automatico adeguamento delle proprie tariffe ai predetti corrispettivi così da assicurare in ogni momento al CLIENTE le condizioni economiche migliori.

Art. 10 – Superamento della Capacità Giornaliera

Non sono previste penali per il superamento della Capacità Giornaliera.

Art. 11 – Variazione dei parametri contrattuali e adeguamento delle condizioni economiche di fornitura

I parametri contrattuali indicati sono coerenti con il vigente quadro normativo e tariffario. Nel caso in cui eventuali condizioni tecnico economiche contenute in provvedimenti delle Autorità competenti dovessero comportare una variazione degli oneri connessi alla disciplina del trasporto e dello stoccaggio, le Parti provvederanno ad adeguare in coerenza ai suddetti provvedimenti le condizioni di cui all'Art. 9.

Art. 12 – Fatturazione e pagamenti

- 1) La fatturazione degli importi di cui al precedente articolo 9, verrà effettuata mensilmente, nel mese successivo a quello di prelievo.
- 2) Il CLIENTE è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
- 3) Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un sabato, una domenica o una festività nazionale infrasettimanale, le scadenze di pagamento delle fatture si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- 4) Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
 - Addebito pre autorizzato in conto presso un'Azienda di Credito convenuta;
 - Bonifico bancario presso un'Azienda di Credito convenuta con valuta fissa a favore di VCSV, corrispondente alla data di scadenza della fattura, inviandone, ove richiesto, copia per conoscenza a VCSV.
- 5) Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffidare o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.
- 6) In caso di ritardato pagamento VCSV si riserva il diritto di esigere, per ogni giorno di ritardo, un interesse di mora pari a 1/365 del T.U.R. maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 7) In ogni caso saranno a carico del CLIENTE tutti gli oneri derivanti a VCSV dagli accordi dal medesimo stipulati per i servizi afferenti la fornitura per il CLIENTE.

Art. 13 - Rilascio di garanzie

Non sarà richiesto il rilascio di nessuna forma di garanzia bancaria o assicurativa da parte del CLIENTE.

Art. 14 - Sospensione della somministrazione

Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal Distributore sulla rete di gasdotti o dovuti a cause di forza maggiore (atti di autorità pubblica, eventi naturali ed eccezionali, scioperi, ecc.) non saranno motivo di risoluzione del contratto né comporteranno obblighi di risarcimento a carico di VCSV per eventuali danni che ne potessero derivare. Nel caso le specifiche esigenze di manutenzione o di adeguamento della rete di distribuzione richiedano la sospensione temporanea e programmata della fornitura di gas, quest'ultima sarà comunicata al CLIENTE così come previsto dall'Art. 21 dell'Allegato TUDG della delibera 573/2013/R/gas.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. VCSV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra Parte qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:

Sigla Fornitore: _____

- a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
 - b) istanza o inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa;
 - c) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione dei medesimi a procedure esecutive;
 - d) mancato rilascio di garanzia bancaria ovvero mancato reintegro della stessa ai sensi dell'articolo 13;
 - e) in caso di non attivazione dell'addebito diretto SDD o revoca dello stesso qualora richiesto;
 - f) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE;
 - g) mancato pagamento di fatture relative ad uno o più Contratti precedentemente vigenti o in vigore tra il CLIENTE e la stessa VCSV;
 - h) in generale qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n° 231 del 8.06.01;
 - i) manomissione degli impianti e delle apparecchiature di misura del Gas o alterazione della misura del Gas o sottrazione di Gas non misurato per responsabilità del CLIENTE;
- 2) E' in ogni caso fatto salvo il diritto di VCSV di agire per il risarcimento dei danni in tutti i casi di cui al precedente comma 1.

Art. 16 - Onerosità sopravvenuta

- 1) Le parti si danno atto che, qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni pattuite con il presente contratto, le medesime rinegozieranno, secondo buona fede e correttezza, le clausole del presente contratto per assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 2) La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il presente contratto si intenderà definitivamente risolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza di detto termine.

Art. 17 - Modifiche

- 1) Il presente Contratto contiene tutti i patti ed accordi in essere tra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro atto e/o accordo e/o corrispondenza intercorsa tra di esse sino alla data della sua stipulazione.
- 2) Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere approvata dalle Parti mediante accordo scritto.

Art. 18 - Diritti e tributi

- 1) Tutti gli importi del servizio di somministrazione sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presenti e futuri che il venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare.
- 2) Il CLIENTE riconosce il diritto a VCSV di rivalersi per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché di eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di dichiarazioni o comportamenti del CLIENTE che determinano una mancata o minore tassazione del gas.
- 3) Il CLIENTE, poiché VCSV è soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas metano (sostituito d'imposta) deve assoggettare il consumo di cui al presente contratto alle aliquote d'imposta stabilite dalle norme fiscali in vigore, si obbliga a fornire a VCSV nei tempi prescritti tutti i necessari elementi.
- 4) Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti.

Art. 19 – Cessione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2558 del Cod. Civ. per il caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, le Parti convengono che, salvo esplicita dichiarazione liberatoria scritta da parte di VCSV, il CLIENTE resterà solidamente responsabile con il cessionario dell'azienda per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

Art. 20 – Domicilio

Il CLIENTE e VCSV eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale.

Art. 21 – Tribunale di competenza e clausole finali

- 1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione o da ogni altra questione relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, con espressa esclusione della competenza di ogni altro foro.
- 2) Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

Art. 22 – Confidenzialità

I termini ed i contenuti economici del presente contratto hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali.

per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

Darfo Boario Terme, 30/11/2024

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Roberto Ghirardi

IL CLIENTE
(Timbro e Firma)



Il CLIENTE approva specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., i seguenti articoli:

Art. 4 – Oggetto del contratto, **Art. 5** – Uso del gas, **Art. 6** – Decorrenza e durata, **Art. 7** – Condizioni Tecniche, **Art. 8** – Misurazione del quantitativo di gas consegnato, **Art. 9** – Condizioni economiche di fornitura, **Art. 10** - Superamento capacità giornaliera, **Art. 11** – Variazione dei parametri contrattuali e adeguamento delle condizioni economiche di fornitura, **Art. 12** – Fatturazione e pagamenti, **Art. 13** – Rilascio di garanzie, **Art. 14** – Sospensione della somministrazione, **Art. 15** – Clausola risolutiva espressa, **Art. 16** – Onerosità sopravvenuta, **Art. 17** – Modifiche, **Art. 18** – Diritti e tributi, **Art. 19** – Cessione di contratto, **Art. 20** – Domicilio, **Art. 21** – Tribunale di competenza e clausole finali, **Art. 22** – Confidenzialità.

IL CLIENTE
(Timbro e Firma)

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI TECNICHE DI FORNITURA

Nome Comune	Indirizzo Sede
Comune di	

Informazioni Tecniche			
PDR	Portata Misuratore	Indirizzo di Fornitura	Distributore
10220000017060	G4 6 MC/H	PIAZZA UMBERTO I° N. 35 – BERZO INF. (BS)	Blu Reti Gas

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Roberto Ghirardi



IL CLIENTE
(Timbro e Firma)
